

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

# Pena, virus e religioni. Un tentativo interculturale per trovare soluzioni eque a beneficio dei detenuti

---

di **Domenico Bilotti\***

domenico\_bilotti@yahoo.it

Sembra comunemente riconosciuto che l'Italia abbia ora superato la Corea del Sud e la Repubblica islamica dell'Iran, considerando i decessi e i contagi dovuti al virus CoVid-19 (coronavirus)<sup>1</sup>.

È fondamentalmente giusto fornire questo dato in modo dubitativo poiché ci sono elementi diversi nel valutare inequivocabilmente l'esatta cifra delle infezioni verificate (tempistiche diagnostiche, criteri per dichiarare i contagi accertati, relazioni tra le autorità sanitarie pubbliche e le agenzie governative in carica<sup>2</sup>).

Il fattore religioso non è stato così irrilevante nella corretta misurazione dell'epidemia. Nella Corea del Sud, anche all'interno dei gruppi nazionalisti cristiano-luterani, ampiamente secolarizzati e decisamente acculturati riguardo

---

\* Professore di Storia delle religioni presso l'Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro.

<sup>1</sup> Una dettagliata mappa in costante aggiornamento è rinvenibile in <http://www.worldometers.info/coronavirus>.

<sup>2</sup> Y. Chen, R. Woo, *China Doctors Seek Tougher Discharge Criteria After Positive Coronavirus Tests*, in *Reuters*, edizione online, 3 Marzo 2020.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

al progresso tecnico-scientifico, l'idea della morte è sovente legata agli ineluttabili sviluppi del vivere<sup>3</sup> e molti tra i primi decessi furono inizialmente considerati l'opera di uno spirito o di una malattia inspiegabile nelle città interne più piccole e chiuse – ciò riverbera anche nell'utilizzo di basso profilo del tampone faringeo sin dall'inizio<sup>4</sup>. Lo stesso dicasi per i primi contagi accertatisi in Africa e in America Latina<sup>5</sup>, dove almeno in prima battuta le comunità tribali avevano manifestato (e in parte continuano a manifestare) sospetto nei confronti dei ritrovati diagnostici. La mappatura del virus ha comunque reso inevitabile la dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità<sup>6</sup>.

È certo formalmente dovuto che le misure più incisive siano assunte da ciascun Paese, ma è altrettanto ovvio che una epidemia internazionale inevitabilmente richiami un livello più profondo di coordinamento e cooperazione nella disciplina degli spostamenti trans-frontalieri. D'altra parte, gli Stati interessati dagli incrementi meno prevedibili, nei contagi e nei decessi, abbisognano di fronteggiare l'emergenza considerando ancora le specifiche condizioni locali nella propagazione e nell'assistenza medico-sanitaria. Un focus particolare dovrebbe poi essere adottato in riferimento alle categorie

---

<sup>3</sup> G. S. Han, *Nouveau-riche Nationalism and Multiculturalism in Korea. A Media Narrative Analysis*, Routledge, London-New York, 2015.

<sup>4</sup> A. Bendix, *South Korea has tested 140,000 people for the coronavirus. That Could Explain Why its Death Rate Is Just 0.6% - Far Lower than in China or the US*, in *Business Insider*, online edition, 6 Marzo 2020.

<sup>5</sup> Riguardo al repentino mutamento della situazione africana, si veda il lungo report di A. R. A. Shaban, D. M. Mumbere, *Rolling Coverage of the Coronavirus Outbreak in Africa*, in *Africa News*, 11 Marzo 2020.

<sup>6</sup> Comunicato ufficiale su <http://www.who.int>: "WHO Characterizes COVID-19 as a Pandemic", 11 Marzo 2020.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

sociali più deboli, facilmente soggette a un rischio più invasivo di contagi esiziali.

In Italia un'impressionante protesta ha avuto origine in numerosi istituti di pena del territorio nazionale, con episodi accertati di evasioni violente, impattanti reazioni delle forze di pubblica sicurezza, disordini generalizzati<sup>7</sup>. Il sistema carcerario in Italia non ha conosciuto questo livello di tensione dal periodo degli anni di piombo (conclusosi approssimativamente nella prima metà degli anni Ottanta), quando estremamente varie ed eterogenee coalizioni di attivisti politici, detenuti comuni e appartenenti di vario profilo al crimine organizzato scelsero di reagire contro un regime detentivo percepito come punitivo e disumano<sup>8</sup>. In questi giorni, i temi della protesta paiono poter essere riassunti in due distinti fronti: la situazione concreta della sorveglianza medica e della relativa assistenza nelle carceri e le regole contenute in due consecutivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>9</sup>. Le nuove disposizioni alla fine riguardano molti aspetti rilevanti come il regime della mobilità regionale nelle zone classificate come aree a rischio o più semplicisticamente come "zone rosse". Questi provvedimenti, ancorché necessari, stanno complessivamente perdendo l'opportunità di dare all'opinione pubblica un senso aggregante di organizzazione e conformità applicativa in numerosi settori cruciali (ad esempio, l'organizzazione distrettuale delle giurisdizioni di

---

<sup>7</sup> Y. Gostoli, *Six Immates Die as Prison Riots over Coronavirus Rules Grip Italy*, in *al Jazeera*, edizione online, 9 Marzo 2020; Z. Tidman, *Italy Prison Riots: Six Die Amid Protest over Coronavirus Restrictions*, *Independent*, 9 Marzo 2020.

<sup>8</sup> M. Mafai, *Perquisizioni, vetri divisorii, quant'è difficile essere la madre di un brigatista*, in *la Repubblica*, 11 Febbraio 1981.

<sup>9</sup> DPCM, 4 Marzo 2020, DPCM, 8 Marzo 2020, DPCM 9 Marzo 2020, reperibili su <http://www.gazzettaufficiale.it>.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

diritto interno<sup>10</sup> o nelle scuole pubbliche, oltre che similmente un programma complessivo per evitare le violazioni alle restrizioni locali<sup>11</sup>, ad oggi universalizzate senza più alcuna distinzione geografica).

Molti osservatori hanno considerato come questa strategia di intervento non del tutto chiara sia in fondo una reciproca negligenza tanto dell'opinione pubblica, non sufficientemente responsabile da rispettare limitazioni finanche largamente accettabili e comprensibili, quanto del potere politico, così diviso tra una maggioranza parlamentare non sempre definita e un'opposizione tendenzialmente fragorosa sebbene opportunistica<sup>12</sup>. Non sembra questo il momento opportuno per aderire a un dibattito essenzialmente propagandistico sulla moralità dei voli aerei e dei viaggi irresponsabilmente affollati, per far ritorno alle regioni meno colpite, o sull'eccessivo compiacimento col quale si sono riempiti i luoghi di intrattenimento, persino durante una condizione generale tanto critica. Allo stesso tempo, sembra una considerazione auto-assolutoria quella di condannare solo oggi l'atteggiamento delle forze politiche, che non hanno mostrato in anni recenti alcuna unitaria identificazione nella difesa dei principi costituzionali e dei beni comuni<sup>13</sup>. Molti soggetti collettivi di orientamento socio-culturale, appartenenza religiosa o addirittura ludica stanno per fortuna mettendo in luce un approccio più assennato nel contenere il diffuso panico sociale e ancor più nel portare avanti prassi virtuose.

---

<sup>10</sup> G. D. Caiazza, *Emergenza sanitaria: in via di definizione il Decreto Legge relativo alle misure eccezionali nel comparto giustizia*, in <http://www.camerepenali.it>, 8 Marzo 2020.

<sup>11</sup> C. Melzi D'Eril, G. E. Vigevari, *Coronavirus: il decreto tra obblighi, divieti, raccomandazioni e semplici consigli*, *il Sole 24 Ore*, 8 Marzo 2020.

<sup>12</sup> Una roboante ma concisa ricostruzione trovasi in G. Cavalli, *Irresponsabili, presuntuosi e incapaci*, *Left*, 9 Marzo 2020.

<sup>13</sup> Una preveggenza lettura riguardo a questa eclissatasi concezione della politica era avanzata, nell'ambito del diritto pubblico, da L. Ventura, *Il governo a multipolarità diseguale*, Giuffrè, Milano, 1988.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Possiamo proficuamente considerare uno spettro ancora non definito di comportamenti realmente giovevoli: servizi di spesa comune e a domicilio, diffusione di profilassi igienica, lavoro da casa svolto in comune, uso dei social per ovviare all'impossibilità di tenere all'aperto riunioni, incontri e nondimeno momenti di preghiera, meditazione e raccoglimento.

Semmai, da un punto di vista costituzionale, sembra particolarmente importante analizzare in ottica comparatistica i modelli di intervento regolativo e di riforme amministrative, allo scopo di identificare ed eventualmente adattare al proprio ordinamento un corretto percorso istituzionale. È ancor più necessitato riconoscere le contingenze che hanno connotato l'Italia nell'affrontare (o nel tentare di affrontare) il caso del coronavirus. L'Italia è al momento il primo Paese per tasso di mortalità a seguito di contagi conclamati. Biologi, virologi, specialisti del comparto scientifico, hanno sin qui escluso l'evenienza di una ulteriormente aggressiva mutazione genetico-territoriale del virus stesso; ciò in ultima analisi significa che il Paese ha messo in mostra un elenco di criticità sottovalutate e il sovraffollamento carcerario è esattamente da considerarsi alla stessa stregua, sebbene finora, ma potrà averlo in un futuro anche prossimo in assenza di previsioni più temperate, non abbia avuto un impatto specifico sui nuovi contagi.

La Repubblica iraniana è invece un Paese sciita cd. dei "Dodici Imam"<sup>14</sup> e a partire dalla Rivoluzione islamica del 1979 ha mano a mano riscontrato un interessante sviluppo nella politica criminale e nel diritto penale, legiferando sovente in direzione della pena capitale come pena principale opportuna per i crimini peggiori (una lista forse troppo estesa, che ha ricompreso ipotesi

---

<sup>14</sup> S. A. Dudoignon, *The Baluch, Sunnism and the State in Iran. From Tribal to Global*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2017, pp. 180-181.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

tipiche di stupro, corruzione pubblica, omicidio, terrorismo, narcotraffico internazionale)<sup>15</sup>. L'ordinamento dell'Iran ha adottato regole più recenti nelle ultime modifiche al suo Codice penale, rimodulate e introdotte dal Consiglio dei Guardiani, ma non è revocabile in dubbio che anche queste novelle siano tuttavia molto distanti dal sembrare un corpus organico di norme concessive e di de-criminalizzazione. Le principali strutture formali della carcerazione ambiscono a un fondamento religioso e lo stigma di alcune condotte ritenute pericolose promana in qualche misura da un previo fondamento coranico (adulterio femminile, blasfemia, confraternite religiose di tipo ereticale)<sup>16</sup>. Il 3 Gennaio del 2020, ancora, un attacco statunitense compiuto a mezzo di droni ha ucciso Qasem Soleimani<sup>17</sup>, il generale maggiore dei Corpi di Guardia della Rivoluzione islamica: la seconda carica attualmente più importante nell'assetto vigente del costituzionalismo iraniano. Anche in un quadro interno così frammentario, tra le numerose e non divulgate proteste politiche e una fortissima crisi tariffaria persino nell'acquisto di medicine e ritrovati terapeutici, l'Iran ha provvisoriamente rilasciato oltre cinquantaquattromila detenuti nel comprensibile tentativo di combattere l'impressionante aumento di casi di contagio nelle carceri più ingombre. I detenuti condannati per pene superiori ai cinque anni tuttavia non godranno del beneficio: ciò è stato

---

<sup>15</sup> S. Alasti, *Juvenile Death Penalty in Islamic Countries: the Road to Abolition is Paved with Paradox*, in P. Hodgkinson, *Capital Punishment: New Perspectives*, Routledge, London-New York, 2013, pp. 73-74.

<sup>16</sup> M. J. Fischer, *Legal Postulates in Flux: Justice, Wit and Hierarchy in Iran*, in D. H. Dwyer, ed., *Law and Islam in the Middle East*, Begin & Garvey, New York-Westport-London, 1990, pp. 115 ss.

<sup>17</sup> K. Zraick, *What to Know About the Death of Iranian General Suleimani: The Killing of the Powerful General in Baghdad Could Have Drastic Consequences around the World*, in *New York Times*, 6 Gennaio 2020.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

verosimilmente fatto per ovviare al rischio di un percepito senso di impunità nell'opinione pubblica.

Questo sforzo del resto potrebbe comunque fallire perché il virus sta lì colpendo ogni fascia sociale, non solo le masse più disagiate, la popolazione anziana o le categorie più gravi di malati cronici.

In Iran una figura chiave del Consiglio per il Discernimento, Mohammad Mirmohammadi, è morto in conseguenza del contagio e i media di Stato non riconobbero di doverlo classificare come uno specifico caso sintomatico grave. Chiunque può morire, ma la Repubblica iraniana ha in definitiva additato al sovraffollamento carcerario come a una condizione allarmante nel prevenire le più recenti ipotesi di contagio. Non si tratta propriamente di un'amnistia<sup>18</sup>, per come è stata definita nella tradizione del moderno Stato di diritto<sup>19</sup>, ma è certamente conseguenza di un previo giudizio politico riguardo la generale pericolosità di un circuito penitenziario promiscuo e sovraffollato. Il fondamento italiano del diritto penale non ha più una così visibile radice religiosa, ma è comunque largamente accolto che molte istituzioni giudiziarie abbiano un remoto antecedente nel diritto canonico (il cd. perdono legale<sup>20</sup>, la struttura del processo<sup>21</sup>, le funzioni e i propositi della pena per il soggetto

---

<sup>18</sup> D. Pulitanò, *Diritto Penale*<sup>5</sup>, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 573 e ss. Ancor prima, G. Zagrebelsky, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1974; V. Maiello, *Clemenza e sistema penale*, ESI, Napoli, 2007.

<sup>19</sup> Considerando precipuamente le radici religiose del costituzionalismo occidentale, C. J. Friedrich, *Transcendent Justice. The Religious Dimension of Constitutionalism*, Duke University Press, Durham, 1964. Per un'interessante panoramica del sistema legale statunitense in materia religiosa, K. Greenwalt, *Secularism, Religion and Liberal Democracy in the United States*, in *Cardozo Law Review*, 2009, pp. 2383-2400.

<sup>20</sup> M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano: secoli XI-XV*, Carocci, Roma, 2000, pp. 234 ss.

<sup>21</sup> Preservando comunque una specifica menzione al diverso contesto teologico, E. Corecco, L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano, 1995, pp. 94-95.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

dichiarato colpevole<sup>22</sup>). La proposta di una provvisoria liberazione generale, strettamente riconducibile ai soli illeciti meno gravi, potrebbe simultaneamente essere rilevante in un'ottica religiosa e caritatevole, oltre che utile considerando l'estremo pericolo di un sovraffollamento cronico. È ragionevolmente sperabile che l'Italia possa rispettosamente prendere in considerazione un pacchetto di norme di riforma concernenti l'esecuzione della pena, incoraggiando le misure alternative alla detenzione per i reati bagatellari<sup>23</sup>, nonché un programma coraggioso per garantire il diritto alla salute delle persone sottoposte a restrizioni legali nelle comunità segreganti, a partire dagli istituti di pena fino alle forme di internamento genericamente intese. *[Ero] nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi*<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996; R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>23</sup> Una suggestione consimile era largamente rinvenibile in Corte EDU, *Torreggiani e altri contro Italia*, 8 Gennaio 2013.

<sup>24</sup> Riferimento a Matteo 25, 36 (versione della Conferenza Episcopale Italiana).